

DU

MODULARIO  
P.C.M. - 198


MOD. 251



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Roma,



Al Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione  
Programmazione economica, bilancio  
Senato della Repubblica

e p.c. Al Ministero della giustizia  
Ufficio legislativo

Al Ministero dell'economia e delle finanze  
Ufficio del coordinamento legislativo

**LORO SEDI**

**OGGETTO:** A.S. 116-273-296-394-546-B - "Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali". **Relazione tecnica**

Si trasmette la relazione tecnica al provvedimento indicato in oggetto, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n.196, verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con la nota che si allega.

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DRP 0007071 P-4.20.11.2  
del 29/05/2017



17089897

d'ordine della Ministra  
La Capo di Gabinetto  
Cons. Daniela D'Ottavio


*Monerio*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
Atti Parlamentari Economia e Finanze

30 GIU. 2017

Prot. n.


1-6306





*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
GABINETTO DEL MINISTRO

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DRP 0007021 A-4.20.12.2  
del 27/06/2017



l- 4232

Roma, 27 GIU. 2017

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI  
-Dipartimento per i rapporti con il Parlamento

e, p.c.

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - U.L.

ALL'UFFICIO DEL COORDINAMENTO  
LEGISLATIVO

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA  
GENERALE DELLO STATO

LORO SEDI

OGGETTO: "Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali".  
**A.S. 116 B - Relazione tecnica**

Si fa riferimento al provvedimento indicato in oggetto, già approvato dal Senato l'11 marzo 2014 (AS 116) e successivamente approvato con modifiche dalla Camera dei Deputati il 30 marzo u.s. (AC 2188), sul quale è stata predisposta dal Ministero della Giustizia la nuova relazione tecnica aggiornata al passaggio, ai sensi dell'art. 17, comma 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Al riguardo, per quanto di competenza, si trasmette la citata relazione tecnica **positivamente verificata** dal competente Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.


IL VICE CAPO DI GABINETTO

DIPARTIMENTO RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Pervenuto il 28/6/2017

UFF. I

DD/A.S.116 B.RT





# Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO  
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA



*All'Ufficio Legislativo*

OGGETTO: A.S. 116/ B ed abbinati, recanti: "Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche ed amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali."

Con riferimento al disegno di legge in oggetto, per quanto di competenza di questa amministrazione, si trasmette, la relazione tecnica aggiornata. ---

*Il Dirigente*

*Massimiliano Micheli*



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

*A.S. 116 B ed abbinati, recanti: "Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche ed amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali."*

### RELAZIONE TECNICA

Il presente disegno di legge è volto ad apportare significative modifiche all'attuale sistema che disciplina la materia delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati regolando, inoltre, il loro ricollocamento in ruolo, ai fini di attuare i principi costituzionalmente sanciti di imparzialità ed indipendenza della magistratura. A tale riguardo, attesa la peculiarità delle funzioni esercitate e della qualifica rivestita dai magistrati, si prevede l'imposizione di speciali doveri, con la possibilità di limitazioni sia in termini di incompatibilità nell'elettorato passivo, sia in relazione al possibile ricollocamento in ruolo del magistrato eletto a cariche politiche o amministrative o che abbia occupato cariche di parlamentare nazionale e di parlamentare europeo nonché incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali; si rappresenta che il provvedimento in esame disciplina analogamente anche i casi di mancata elezione e di ricollocamento nei ruoli o ricostruzione della carriera dei magistrati.

L'intervento normativo proposto riguarda gli appartenenti ad ogni magistratura (ordinaria, amministrativa, contabile e militare) che esprimano la loro candidatura politica; pacificamente, i suddetti principi di indipendenza e di imparzialità trovano infatti applicazione anche nei confronti delle magistrature speciali.

La struttura della normativa proposta, come sopra accennato, distingue l'ipotesi del magistrato candidato eletto dall'ipotesi del magistrato candidato, ma non eletto. In quest'ultimo caso, il ricollocamento nel ruolo di provenienza, è subordinato alla condizione - nei due anni successivi alla data delle elezioni - del mancato esercizio di funzioni inquirenti e al limite della riassegnazione ad un ufficio ricadente nella circoscrizione territoriale in cui gli stessi avevano presentato la loro candidatura. L'unica eccezione è quella dei magistrati delle giurisdizioni superiori che possono essere



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

ricollocati nei collegi giudicanti di appartenenza o presso le rispettive procure generali di provenienza, fatta salva la possibilità dei magistrati addetti alla procura nazionale antimafia di essere collocati presso la procura generale della Corte di cassazione.

Diverso il caso, contemplato dall'articolo 6 del presente provvedimento, del ricollocamento nei ruoli e della ricostruzione della carriera dei magistrati eletti a cariche parlamentari nazionali ed europee, che hanno varie e diverse possibilità. Gli stessi possono: 1) essere destinati alle magistrature superiori della Corte di cassazione o della Procura generale della Corte di cassazione - se ne hanno i requisiti - o essere ricollocati presso un distretto di corte di appello diverso da quello della circoscrizione elettorale nella quale erano stati eletti, con il divieto di ricoprire nei tre anni successivi incarichi direttivi o semidirettivi; i magistrati che svolgevano le loro funzioni presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti sezione centrale e la Corte di appello militare e presso le rispettive procure generali e presso la procura nazionale antimafia e antiterrorismo possono essere destinati al loro ufficio di provenienza con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per tre anni 2) essere inquadrati nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato secondo disposizioni emanate in apposito regolamento e disciplinate da parametri di equiparazione di funzioni e trattamento economico dei magistrati ordinari e degli avvocati dello Stato; 3) essere inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, secondo i criteri di inquadramento stabiliti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 8, comma 2 del disegno di legge in esame. I magistrati in esame verranno destinati prioritariamente a mansioni di studio e ricerca anche per essere destinati a ricoprire incarichi presso enti o organismi internazionali in cui si richieda la presenza di magistrati italiani.

Le stesse previsioni normative sopra riportate ed elencate all'articolo 6 sono applicate, altresì, ai sensi dell'articolo 7 del provvedimento in esame, ai magistrati che abbiano ricoperto incarichi di governo nazionale, vale a dire ai magistrati nominati Presidente del Consiglio dei ministri, Vicepresidente, Ministro o Viceministro e Sottosegretario di Stato nonché assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato e dei presidenti o sindaci degli enti locali o nominati commissari straordinari, presidenti o componenti di Autorità o Commissioni di vigilanza: per tali magistrati, tuttavia, una volta che vengono ricollocati presso gli uffici di



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

provenienza anche in soprannumero, sussiste un vincolo di durata inferiore e pari ad un anno (anziché tre) di divieto di assunzione di incarichi direttivi o semidirettivi. Per il resto vengono loro concesse le stesse opportunità di scelta, già menzionate con riguardo all'articolo 6 sopra citato, di ricostruzione di carriera, secondo i criteri stabiliti dal successivo regolamento di attuazione previsto all'articolo 8 del presente disegno di legge.

Alla luce della panoramica normativa sopra descritta, si esaminano qui di seguito le disposizioni con possibili risvolti economico - finanziari.

***Articoli 1 (Candidabilità a cariche elettive e assunzione di incarichi di governo negli enti territoriali); articolo 2 (aspettativa per incarichi di governo e di assessore); articolo 3 (Dichiarazione di non versare in condizioni di incandidabilità).***

Le disposizioni in esame prevedono i presupposti temporali e le modalità necessarie per la proposizione della candidatura dei magistrati appartenenti sia alla magistratura ordinaria che a quelle speciali, a ricoprire mandati parlamentari nazionali ed europei ovvero a rivestire incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. In particolare, si rappresenta che è requisito essenziale, l'aspettativa obbligatoria, di cui all'articolo 1 comma 2, in cui i medesimi devono trovarsi da almeno sei mesi per l'accettazione delle cariche alle quali aspirano essere eletti. *Durante il collocamento in aspettativa ai magistrati non spetta la corresponsione di assegni, atteso che l'istituto in esame comporta la sospensione dell'attività lavorativa e della relativa retribuzione; il rapporto di lavoro, temporaneamente congelato, potrà riprendere non appena verranno a mancare i motivi che hanno determinato la sospensione.* Infine, l'articolo 3 stabilisce che la dichiarazione di accettazione ad ogni tipo di candidatura debba essere corredata dalla "dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità" rilasciata ai sensi degli articoli 46 e ss. del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

### *Articolo 4 (Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo)*

La disposizione prevede che per l'intero periodo di durata del mandato parlamentare o dell'incarico di governo sia nazionale che regionale o locale rivestito, i magistrati siano posti in aspettativa obbligatoria e siano collocati fuori del ruolo di appartenenza, senza occupare alcun posto nel relativo ruolo organico. In tal senso, pertanto, la disposizione permette di lasciare scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo di magistratura in applicazione del dettato dell'articolo 58, comma 2 del D.R.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Al trattamento economico dei magistrati eletti agli incarichi governativi o al mandato parlamentare si applica la normativa vigente, ivi inclusa quella dettata dall'articolo 3 del D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 2013, n. 85. *La disposizione, non variando alcuna "voce" della retribuzione dei magistrati né introducendo nuove e diverse competenze stipendiali, non rileva sotto il profilo finanziario, non comportando nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.*

Il secondo comma dell'articolo in esame, prevede l'istituzione presso il sito istituzionale internet della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'elenco (c.d. banca dati) dei magistrati collocati in posizione di fuori ruolo, l'incarico conferito, anche in posizioni non apicali o semi apicali previsti dall'articolo 1, comma 66, della legge 190/2012. Alle cariche ricoperte dai magistrati viene assicurata ogni forma di pubblicità anche attraverso il collegamento alle sezioni dei siti internet dei rispettivi organi di autogoverno o di rappresentanza e, pertanto, vengono fornite, per ciascuno, informazioni concernenti titolarità e durata dell'incarico attuale e degli incarichi ricoperti in passato, funzioni svolte e durata complessiva degli anni trascorsi fuori ruolo nell'intera carriera e, in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 35 ulteriori informazioni concernenti le istituzioni, gli organi o gli enti che hanno conferito gli incarichi, nonché gli eventuali compensi percepiti. *Per tale finalità, a decorrere dal 2017, è autorizzata la spesa di euro 20.000,00 all'anno. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di gestione" di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 190/2014 alla cui ripartizione il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.*



# Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO  
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

## *Articolo 5 (Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti)*

La disposizione prevede il ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti al Parlamento europeo, al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati, nel ruolo di provenienza, senza che nei due anni successivi possano svolgere funzioni inquirenti.

Per tali magistrati, già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte militare d'appello nonché presso le rispettive Procure Generali, è previsto il ricollocamento presso lo stesso ufficio di provenienza.

Si prevede, altresì, che i magistrati in servizio presso la Procura Nazionale Antimafia possano essere ricollocati presso la Procura Generale della Corte di Cassazione, ove in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio di funzioni di legittimità, nel rispetto di specifiche condizioni.

La norma, infine, prevede il ricollocamento nel ruolo di provenienza dei magistrati candidati e non eletti alle cariche di Presidente della Regione, di Sindaco, di Consigliere regionale, comunale o circoscrizionale, comunque presso una Corte d'Appello diversa da quella ricadente nel territorio per il quale è stata presentata la candidatura.

*Il ricollocamento dei magistrati presso gli uffici giudiziari di provenienza, non è suscettibile di determinare problematiche di carattere amministrativo o organizzativo nell'ambito degli uffici, né effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato. Sul punto si fa presente che eventuali situazioni di soprannumerarietà rispetto alla pianta organica dei medesimi uffici, dovranno in ogni caso avvenire nel rispetto del limite complessivo della vigente dotazione organica del personale di magistratura.*

## *Articolo 6 (Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento nazionale o europeo)*

Le norme prevedono il collocamento dei magistrati, che sono cessati dalle cariche parlamentari nazionali ed europee, presso gli organici delle magistrature superiori della Corte di cassazione o della Procura generale della Corte di cassazione - se ne hanno i requisiti - o ad essere



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

ricollocati presso un distretto di corte di appello diverso da quello della circoscrizione elettorale nella quale erano stati eletti, con il divieto di ricoprire nei tre anni successivi incarichi direttivi o semi-direttivi. I magistrati che svolgevano le loro funzioni presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti sezione centrale e la Corte di appello militare e presso le rispettive procure generali e presso la procura nazionale antimafia e antiterrorismo possono essere destinati al loro ufficio di provenienza con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semi-direttivi per tre anni.

Le norme, inoltre, prevedono l'esercizio di ulteriori opzioni: in particolare, quella del collocamento nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato ovvero, l'assegnazione al ruolo autonomo presso il Ministero della Giustizia. *Al riguardo si segnala la neutralità finanziaria delle disposizioni in esame in quanto lo svolgimento di funzioni in ambito ministeriale o dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto delle tabelle di equiparazione previste dal Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, non comporta mutamenti del trattamento stipendiale spettante al personale della magistratura ordinaria anche in relazione alla progressione economica articolata in classi di anzianità e valutazioni periodiche di professionalità, secondo le vigenti disposizioni normative.*

### **Articolo 7 (Ricollocamento dei magistrati con incarichi di governo nazionale o locale)**

Le norme prevedono il collocamento dei magistrati ordinari cessati dal mandato parlamentare, presso gli enti locali e dagli incarichi presso i rispettivi uffici di diretta collaborazione - oltre che presso gli uffici di provenienza, nei quali è stabilito anche in soprannumero, al Ministero della Giustizia ovvero nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato. *Anche in tali casi si segnala la neutralità finanziaria delle disposizioni in esame in quanto lo svolgimento di funzioni in ambito ministeriale o dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto delle tabelle di equiparazione previste dal Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, non comporta mutamenti del trattamento stipendiale spettante al personale della magistratura ordinaria anche in relazione alla progressione economica articolata in classi di anzianità e valutazioni periodiche di professionalità, secondo le vigenti disposizioni normative.*



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

*Il ricollocamento dei magistrati presso gli uffici giudiziari di provenienza, anche quando comportante situazioni di soprannumerarietà, non è suscettibile di determinare problematiche di carattere amministrativo o organizzativo nell'ambito degli uffici, né effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato. Sul punto si fa presente che eventuali situazioni di soprannumerarietà rispetto alla pianta organica dei medesimi uffici, dovranno in ogni caso avvenire nel rispetto del limite complessivo della vigente dotazione organica del personale di magistratura.*

### **Articolo 8 (Ricostruzione della carriera)**

L'articolo provvede a disciplinare i tempi e le modalità di inquadramento dei magistrati nell'Avvocatura dello Stato e la conseguente ricostruzione delle carriere, tenuto conto della tabella di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato, ai magistrati dell'ordine giudiziario di cui al Regio Decreto 30/10/1933, n. 1611. Analoga disciplina viene stabilita riguardo all'inquadramento dei magistrati cessati dagli incarichi parlamentari, governativi ed amministrativi nel ruolo autonomo del Ministero della giustizia.

Per ciò che concerne il possibile inquadramento presso un'amministrazione diversa da quella di provenienza, applicabile sia all'Avvocatura che al comparto Ministeri, si rappresenta che l'invarianza finanziaria di tale inquadramento potrà essere garantita nel rispetto del limite delle risorse disponibili derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di turn-over.

*Per quanto premesso, si rappresenta la neutralità finanziaria delle disposizioni in esame.*

### **Articolo 9 (Ricollocamento dei magistrati eletti negli enti territoriali)**

La norma prevede che i magistrati eletti alla carica di Presidente della regione, consigliere regionale, sindaco, consigliere comunale o circoscrizionale, alla cessazione del mandato non possono per i successivi tre anni prestare servizio in un distretto di Corte d'appello in cui è compresa la circoscrizione territoriale in cui sono stati eletti, né esercitare funzioni inquirenti. I medesimi, inoltre,



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

una volta ricollocati in ruolo, non possono svolgere, per i successivi tre anni, funzioni direttive o semi-direttive, anche in caso di trasferimento ad altro ufficio.

*La disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.*

### **Articolo 10 (Disciplina transitoria)**

La norma dispone la disciplina transitoria per i magistrati in carica alla data di entrata in vigore della legge, in coerenza con le disposizioni contenute nell'articolato, limitando il vincolo di assunzione di funzioni direttive o semi-direttive a due anni.

*Si rappresenta la neutralità finanziaria della disposizione in esame.*

### **Articoli 11 (Sanzioni disciplinari per i magistrati ordinari) e 12 (Sanzioni disciplinari per i magistrati amministrativi, contabili e militari)**

Le disposizioni in esame rimandano al regime legale da applicarsi ai magistrati ordinari e speciali che accettino le candidature in violazione delle presenti disposizioni di legge nonché stabiliscono la natura e l'entità delle medesime sanzioni disciplinari. *Trattandosi di norme di carattere precettivo e sanzionatorio, le stesse non rilevano ai fini economico-finanziari.*

### **Articolo 13 (Abrogazioni)**

L'articolo prevede l'abrogazione di qualsiasi norma, anche speciale, in contrasto con le presenti disposizioni.

Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 10 prevedono che dall'attuazione del presente disegno di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e recano specifica clausola di invarianza finanziaria.



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

*Si rappresenta, comunque, che dalle disposizioni del disegno di legge in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 4 comma 2, disposizione per la cui attuazione, è autorizzata la spesa di euro 20.000,00 all'anno a decorrere dal 2017. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di gestione" di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 190/2014 alla cui ripartizione il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.*

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

25 GIU. 2017

## Legislativo

---

**Da:** ufficioprimo drp <ufficiprimodrp@governo.it>  
**Inviato:** venerdì 30 giugno 2017 10.27  
**A:** comm05a@senato.it  
**Cc:** GIUSTIZIA (segrpart.legislativo@giustizia.it); Legislativo; Ufficio Coordinamento Legislativo  
**Oggetto:** DRP 7071 - AS 116-273-296-394-546-B RELAZIONE TECNICA  
**Allegati:** Documento (20).pdf

